

Il «frontaliere al contrario» ed il suo trattamento fiscale in Italia

Roberto Franzè, *Professore aggregato di Diritto tributario, Università della Valle d'Aosta*

La nuova nozione di residenza fiscale delle persone fisiche in Italia e....

- Sostituzione del criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale e cioè il «luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente»
- Introduzione del criterio della presenza fisica nel territorio dello stato italiano
- Conferma della nozione di residenza civilistica («luogo di dimora abituale»)
- Conferma del criterio della iscrizione anagrafica, ma diventa una presunzione relativa
- Criteri alternativi, da verificarsi per la maggior parte del periodo di imposta, anche tenendo conto di periodi non consecutivi. E' ora precisato che, ai fini del computo della ricorrenza per la maggior parte del periodo di imposta, valgono anche le frazioni di giorno
- Svizzera fuoriuscita, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, da lista di Paesi black-list
- Ne discende che il «frontaliere al contrario» è sempre un residente in Italia, ai fini della normativa interna fiscale italiana

.... le *tie-breaker rules* disciplinate dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Svizzera....

- La persona è considerata essere residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente.
- Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata essere residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali).
- Se non si può determinare lo Stato contraente nel quale la persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata essere residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente.
- Se la persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata essere residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità.
- Se la persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

.... le interrelazioni tra le due disposizioni....

- Le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera prevalgono sulle norme interne italiane (comprese quelle sulla residenza fiscale).
- Tuttavia, inizialmente, l'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 471/E del 2008) riteneva che «*gli eventuali problemi di doppia residenza ...possono essere risolti solo su base bilaterale*» cioè attivando un tavolo negoziale con le autorità fiscali dell'altro Stato.
- L'interpretazione restrittiva è stata superata dalla Circolare n. 20/E/2024 che precisa che il contribuente potrà richiedere direttamente al competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di dare diretta ed unilaterale applicazione al *test* delle *tie breaker rules*, indipendentemente da un confronto tra i due Stati contraenti o dall'avvio di una procedura amichevole ai sensi della Convenzione.

.... e le modalità concrete di applicazione della Convenzione

- Chi vuole opporre l'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni firmata con la Svizzera per fermare l'imposizione italiana deve dare prova di essere residente fiscalmente in Svizzera.
- A tal fine può produrre un certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità fiscali svizzere. Nessun valore potrà essere attribuito ad un certificato di iscrizione anagrafica rilasciato da un ente locale.
- Il certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità fiscali non necessariamente deve menzionare la Convenzione contro le doppie imposizioni o contenere «frasi sacramentali» (così Cassazione, ordinanza 25 febbraio 2026, n. 4314).
- Non è necessario neanche che la persona fisica residente in Svizzera dimostri di pagare un tributo nel suo Stato di residenza: «in tema di doppia imposizione internazionale rileva il potenziale illimitato assoggettamento a tassazione della persona fisica nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale da essa subito, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi tributari nazionali ed agevolare l'attività economica» (così Cassazione, ordinanza 25 febbraio 2026, n. 4314).

Redditi imponibili in Italia in capo al «frontaliere al contrario»: i redditi di lavoro dipendente prestato in Italia – in generale

Redditi di lavoro dipendente prestato in Italia.

- Il reddito di lavoro dipendente, secondo l'art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si determina sommando tutte le somme e i valori (fringe benefit, premi, indennità) percepiti nell'anno d'imposta (principio di cassa) in relazione al rapporto di lavoro. È onnicomprensivo e si calcola al lordo dei contributi previdenziali, sottraendo i contributi a carico del lavoratore.
- Rientrano, pertanto, anche eventuali partecipazioni assegnate al lavoratore. La rilevanza reddituale come reddito di lavoro dipendente si ha nel momento in cui le partecipazioni sono «marketable»
- Sono soggetti a tassazione in Italia anche i redditi di lavoro dipendente erogati successivamente alla cessazione del rapporto ma in relazione ad esso (ad esempio, trattamento di fine rapporto o arretrati di lavoro dipendente).

Redditi imponibili in Italia in capo al «frontaliere al contrario»: i redditi di lavoro dipendente prestato in Italia da «frontalieri entro fascia» (1)

Redditi di lavoro dipendente prestato in Italia dal «frontaliere entro fascia».

- L'imposta erariale Irpef netta (cioè al netto di deduzioni personali e detrazioni di imposta), le addizionali comunali e regionali all'Irpef dovute in Italia dal lavoratore frontaliere entro fascia che risieda in Svizzera sono ridotte del 20 per cento (art. 8 della Legge 13 giugno 2023, n. 83)
- Com'è noto, il frontaliere entro fascia è chi:
 - è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'Italia;
 - svolge un'attività di lavoro dipendente in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta o Provincia autonoma di Bolzano,
 - ritorna, in principio, ogni giorno al proprio domicilio in Svizzera. Può non ritornare per un massimo di 45 giorni in un anno civile e fino ad un massimo del 25% in modalità telelavoro

Redditi imponibili in Italia in capo al «frontaliere al contrario»: i redditi di lavoro dipendente prestato in Italia da «frontalieri entro fascia» (2)

Redditi di lavoro dipendente prestato in Italia dal «frontaliere entro fascia»: il telelavoro

- Come già precisato, non perde lo status di «frontaliere entro fascia» il lavoratore che svolga fino al 25% della propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro.
- Se la soglia è superata, il lavoratore perde lo status di frontaliere ed è assoggettato ad imposizione in Italia senza l'abbattimento del 20% dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali Irpef
- Un tema aperto: la presenza di uno smart worker configura l'esistenza di una stabile organizzazione in Svizzera del datore di lavoro, impresa residente in Italia?

Redditi imponibili in Italia in capo al «frontaliere al contrario»: altri redditi imponibili eventualmente realizzati (1)

Altri redditi imponibili, se realizzati in Italia

- Redditi degli immobili situati nel territorio dello Stato italiano
 - Redditi da locazione di immobili abitativi: imposte sostitutive del 21% (contratti ordinari), 10% (contratti di locazione concordati), 26% (a partire dalla seconda abitazione destinata a locazione breve, cioè inferiore ai 30 giorni)
 - Redditi da locazione di immobili diversi da quelli abitativi: concorrono a formare il reddito complessivo in Italia del contribuente
 - Redditi da immobili a disposizione del contribuente: soggetti esclusivamente ad IMU
 - Plusvalenze da cessione di immobili situati in Italia: se l'immobile è stato detenuto più di 5 anni è esente da imposte sulle plusvalenze

Redditi imponibili in Italia in capo al «frontaliere al contrario»: altri redditi imponibili eventualmente realizzati (2)

Altri redditi imponibili, se realizzati in Italia

- Redditi di lavoro autonomo occasionale sono imponibili solo se l'attività lavorativa è svolta in Italia: in questo caso, i redditi concorrono a formare la base imponibile complessiva del contribuente
- Dividendi distribuiti da società residenti in Italia: sono soggetti ad un'imposizione sostitutiva del 26% (che può essere ridotta dall'applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione Italia-Svizzera)
- Proventi positivi da OICR («fondi») ed ETF residenti fiscalmente in Italia: tassazione con imposta sostitutiva del 26% (che può essere ridotta dall'applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione Italia-Svizzera) o del 12,5% (se investono in titoli di Stato)

Redditi non imponibili in Italia in capo al «frontaliere al contrario»

Redditi esenti da imposizione quando realizzati da «frontalieri al contrario»

- Interessi su conti correnti bancari intrattenuti con banche ed intermediari residente in Italia
- Interessi su conti deposito presso intermediari italiani
- Interessi su titoli di Stato italiani e su interessi da titoli obbligazionari che siano quotati
- *Capital gains* su partecipazioni «da cassettista» in società quotate (esenzione prevista da norma italiana)
- *Capital gains* su partecipazioni «da cassettista» in società non quotate (esenzione prevista da norma italiana)
- *Capital gains* su partecipazioni rilevanti (in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera)
- *Capital gains* su derivati, opzioni, *bitcoin*

La rilevanza di oneri e detrazioni di carattere personale (1)

Una classificazione: le detrazioni cd. «Schumacker» e quelle «non Schumacker»

- Il comma 3-bis dell'articolo 24 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che i soggetti residenti in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni determinano l'imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia tenendo conto delle deduzioni e delle detrazioni di cui terrebbe conto un residente in Italia, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo.
- Purtroppo, inopinatamente, il DM 21 settembre 2015 restringe questa assimilazione solo ai soggetti residenti di un altro Stato UE o dello Spazio Economico Europeo, di fatto escludendo i residenti svizzeri. Eppure, la Svizzera ha stipulato accordi di libera circolazione delle persone con la UE che, con questa interpretazione restrittiva, sarebbero senz'altro lesi.

La rilevanza di oneri e detrazioni di carattere personale (2)

Detrazioni di carattere immobiliare

Alcune importanti detrazioni, quelle di carattere immobiliare, sono comunque accordate anche ai soggetti non Schumacker:

- gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso;
- tutte le detrazioni per la ristrutturazioni edilizie, le quali oggi sono pari al 50%-36% delle spese con un limite massimo per ogni immobile rispetto al quale dette spese sono state sostenute. Si consideri, comunque, che dette spese necessitano della presenza di un reddito imponibile (come ad esempio un reddito da lavoro dipendente) e non semplicemente redditi che siano soggetti ad imposizione sostitutiva.

Il «frontaliere al contrario» compila il quadro RW?

Residente in Svizzera in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni ma svolgente attività di lavoro in Italia su base quotidiana e, quindi, residente fiscalmente in Italia sulla base della norma interna italiana

- La compilazione del quadro RW è un obbligo che ricade su persone fisiche che siano residenti fiscalmente in Italia
- Ma se la persona fisica è anche residente in Svizzera e la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera risolve la doppia residenza a favore della Svizzera, l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste lo stesso?
- Secondo la C.G.T. Il Sardegna 19.3.2024 n. 242/3/24, non può essere sanzionata in materia di monitoraggio fiscale l'omessa compilazione del quadro RW da parte di una cittadina italiana non iscritta all'AIRE, ma residente fiscalmente in Svizzera in base all'articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia ed il Paese elvetico.
- La Corte osserva che l'art. 4 del DL 167/90, che individua i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW, fa genericamente riferimento ai soggetti "residenti in Italia", senza alcun richiamo all'art. 2 del TUIR. La sentenza in commento afferma che, ai fini degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, ciò che rileva è la residenza fiscale in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile e non la normativa domestica.

Le vicende tributarie italiane successive alla perdita dello status di «frontaliere al contrario»: il possibile trasferimento della residenza fiscale in Italia

Il «frontaliere al contrario» allorquando diventi fiscalmente residente in Italia può beneficiare del regime dei cd. «impatriati» in Italia?

- Può accedere al regime degli impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023) l'ex frontaliere che, dopo aver lavorato dall'estero per una società italiana, acquisisce la residenza in Italia continuando a lavorare per la medesima società italiana. Lo ha chiarito la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 20 gennaio 2026.
- Il caso di specie riguardava un dipendente che, dopo essere stato assunto da una società italiana nel 2016 per lavorarvi in presenza, si trasferisce all'estero dal 2018, continuando a prestare attività lavorativa per la medesima società italiana come frontaliere, per poi rientrare in Italia nel 2026 alle dipendenze della stessa società.
- Ovviamente, in casi come quello descritto, il requisito per accedere al regime richiede che l'attività lavorativa per il datore di lavoro sia stata svolta per almeno 7 anni